Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

m_dg.DAG.24/04/2018.0082928.U

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione

al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(rif. prot. GAB n. 6350.U del 16 febbraio 2018)

e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo
(prot. LEG n. 2283.U del 9.3.2018)

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
(rif. prot. DAG n. 33858.E del 16.2.2018)

e, p.c., al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

OGGETTO: *Articolo 76, comma 4-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 e, successivamente, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4 – Chiarimenti.*

L'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 regola le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La legge 7 aprile 2017 n. 47, recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", entrata in vigore in data 6 maggio 2017, ha modificato la sopra indicata disposizione, inserendo il comma 4-*quater* a norma del quale "*il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017*".

Successivamente, l'articolo 76 *cit.* è stato nuovamente modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n. 4, recante "*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*", entrata in vigore in data 16 febbraio 2018,

che ha inserito un nuovo comma, anch'esso denominato "*4-quater*", in forza del quale "*I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata*" (v. articolo 1, comma 1).

L'esegesi dei testi normativi in esame – volti a disciplinare, rispettivamente, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte dei "*minori stranieri non accompagnati*" (quello introdotto dalla legge n. 47 del 2017) e dei "*figli minori*" o dei "*figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, ... dall'altra parte dell'unione civile ... o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza*" (quello introdotto dalla legge n. 4 del 2018) – induce però a ritenere che ciò sia frutto di un mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente, in quanto la disposizione introdotta dalla legge n. 4 del 2018 è stata indicata come "*comma 4-quater*" nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata introdotta dalla legge n. 47 del 2017. Tanto risulta anche dalla consultazione delle banche dati normative che già hanno aggiornato il testo della norma in esame, che per l'appunto evidenziano, in nota, che il detto comma "*è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4 non tenendo conto dell'esistenza di un comma con identica numerazione*". Interpellato al riguardo, anche l'Ufficio legislativo è addivenuto alle medesime conclusioni, condividendo l'utilità di una modifica legislativa che consenta la correzione dell'errore segnalato.

Prego le SS.LL., per quanto di rispetta competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota presso gli Uffici giudiziari.

Ringrazio.

Roma, lì 24 aprile 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06 68851 – prot.dag@giustiziacert.it – ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it